



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



PON Città Metropolitane 2014-2020

INCARICO PER LA DLL E CSE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER L'ALIMENTAZIONE DEI BUS ELETTRICI PRESSO IL DEPOSITO CTM DI CAGLIARI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 - RISORSE REACT-EU AZIONE 6.1.2.A "AMPLIAMENTO DELLA RETE DI MOBILITÀ ELETTRICA NEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE".

SCHEMA DI CONTRATTO

Cagliari



INCARICO DIRETTORE LAVORI / CSE

CUP: G20J21000000006

CIG: 9894251239

Tra le seguenti parti

CTM S.p.A., con sede legale in Viale Trieste 159/3, 09123, Cagliari, codice fiscale e partita IVA 00142750926, nella persona del Direttore Generale Bruno USELI, nato a Cagliari il 15.11.1961 codice fiscale SLUBRN61S15B354V

e

ING. ANDRETTA MARIO, Via Giotto 42/A - CAGLIARI, nato a Cagliari (CA)
IL 31-05-1953 Codice Fiscale NDRMRA53E31B354X.

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico in affidamento ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di ingegneria di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerenti alla procedura "Appalto integrato per la progettazione e realizzazione di un sistema per l'alimentazione dei bus elettrici presso il deposito CTM di Cagliari".

Le prestazioni richieste in riferimento all'attività di **Direzione dei Lavori** durante l'esecuzione delle opere, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee guida Anac in merito alla modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- consegna dei lavori;
- direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto e alla normativa vigente;
- coordinamento e supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori;
- interlocuzione in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- redazione degli stati di avanzamento dei lavori e liquidazione dei conti parziali e finali dei lavori nei tempi e con le modalità previste nei documenti contrattuali;
- direzione dei lavori mediante disposizioni e ordini per l'attuazione dell'opera nelle sue varie fasi esecutive;
- controllo e supervisione delle prove d'officina;

- tenuta e compilazione dei documenti contabili;
- accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016;
- interfacciamento con il RUP attraverso presentazione di rapporti periodici sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni e comunicando eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori redigendo apposito verbale;
- rilascio del certificato di regolare esecuzione ad ultimazione dei lavori;
- ogni altra attività propria dell'incarico prevista dalla normativa vigente e non compresa nell'elenco sopra riportato.

In riferimento all'attività di **Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione** delle opere, il professionista incaricato deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 98 D. Lgs. 81/2008). Le prestazioni richieste in riferimento all'attività di Coordinamento alla Sicurezza durante l'Esecuzione delle opere, ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., del Codice e di ogni altra normativa vigente in materia, sono eseguite al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività:

- assistenza relativa agli adempimenti imposti a CTM da norme cogenti;
- disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e i piani operativi di sicurezza (POS) presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- redigere e/o adeguare il PSC in fase di esecuzione e il fascicolo, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza e valutare le proposte dell'Affidatario dei lavori dirette a migliorare la sicurezza

in cantiere;

- organizzazione e coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
- verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall’Affidatario dei lavori e dagli eventuali subappaltatori, ai sensi di legge;
- verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell’area dei lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
- disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’esecuzione dei lavori;
- controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell’Affidatario dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- controllare l’ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare a CTM le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente;
- rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall’Affidatario dei lavori, dalle imprese esecutrici dei lavori e/o dai lavoratori autonomi;
- Ogni altra attività propria dell’incarico prevista dalla normativa vigente e non compresa nell’elenco sopra riportato.

Art. 2 - OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E CSE

L’Affidatario deve garantire una presenza assidua in cantiere in rapporto all’entità e alla delicatezza dei lavori, e comunque sempre durante l’effettuazione di lavorazioni con particolare complessità, nonché essere sempre reperibile. Per le prestazioni che non richiedono obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale, ovvero la sua preparazione tecnica e professionale, e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla

discrezionalità tecnica specialistica, il Direttore dei lavori può avvalersi di propri assistenti; in ogni caso l'attività dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Direttore dei lavori che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Nelle sue funzioni di CSE devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo con registrazione sull'apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP, compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;
- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all'art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n° 81/2008.

All'atto della liquidazione di ogni singolo stato d'avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il soggetto incaricato della Direzione Lavori e CSE, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'Affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione. Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l'acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l'approvazione dell'opera.

Art. 3 - TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI DLL E CSE

Le attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorreranno dalla data di stipulazione del contratto con l'Affidatario della procedura "Appalto integrato per la progettazione e realizzazione di un sistema per l'alimentazione dei bus elettrici presso il deposito CTM di Cagliari", a partire presumibilmente dal mese di giugno 2023, e si concluderanno con l'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, entro dicembre 2023.

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI

L'Affidatario è obbligato a mantenere un rapporto stabile e frequente con il RUP, anche per incontri tesi a fornire chiarimenti o indicazioni in merito all'andamento dei lavori.

L'Affidatario è obbligato a rispettare le regole finanziarie nazionali ed europee, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi

che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241].

L'inosservanza degli obblighi in capo all'Affidatario comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

CTM è obbligato a:

- fornire all'Affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e utile all'espletamento del servizio
- tutelare gli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati), come previsto dal Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241
- rispetto dell'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale
- rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea in base al Reg. (UE) 2021/241 art. 9
- fornire adeguata informazione, comunicazione e pubblicità, in base al Reg. (UE) 2021/241 art. 34.

Art. 5 - CORRISPETTIVO E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo per l'attività prevista di DL-CSE, viene stabilito **in € 40.000,00 comprensivo di oneri accessori e spese, al netto di cassa previdenziale e oneri fiscali** e si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e comprensivo delle attività relative connesse ed accessorie

Il pagamento del corrispettivo per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà su presentazione della fattura vistata dal RUP per stati di avanzamento secondo quanto segue:

- 20 % all'approvazione del progetto esecutivo da parte di CTM;
- 60 % al raggiungimento del 100% dell'importo contrattuale dei lavori;
- 20% a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fattura dovrà essere emessa per ogni stato di avanzamento e il codice destinatario per l'emissione delle fatture elettroniche è il seguente: 3ZJY534.

Il fornitore emette fattura indicando necessariamente:



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



- a. Codice operazione: CA6.1.2.a
- b. Titolo operazione: “Ampliamento della rete di mobilità elettrica nel sistema del trasporto pubblico locale – Realizzazione di un sistema di alimentazione per bus elettrici”.
- c. CUP: G20J21000000006
- d. **CIG: 9894251239**

I pagamenti restano, comunque, subordinati alla acquisizione, con esito positivo, di tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva e assicurativa del soggetto Affidatario e previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell’art. 102 del Codice dei contratti

Ai sensi della legge 136/2010, l’Affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, l’Affidatario è obbligato a utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto saranno registrati su tali conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art.3 della legge n.136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A seguito della stipulazione del contratto, l’Affidatario comunica, con apposita nota indirizzata alla U.O.C. Amministrazione e Bilancio di CTM S.p.A. e trasmessa via PEC al seguente indirizzo: ctmcontabilita@legalmail.it:

- gli estremi identificativi di tale conto corrente dedicato;
- la denominazione del contratto a cui è associato il conto (la denominazione del contratto in oggetto);
- l’indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 6 - ANTICIPAZIONE

Sul valore del contratto, su richiesta dell’Affidatario, viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’Affidatario entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura

dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Trattandosi di una prestazione di natura intellettuale e di breve durata non si applica la revisione prezzi.

Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CTM S.p.A., ai sensi dell'art.1456 del cod. civ., oltre che in tutti gli altri casi indicati nel presente contratto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, secondo le modalità di comunicazione previste dalla normativa vigente e con riserva di risarcimento degli ulteriori danni:

- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità;
- in caso di dichiarazioni false o non veritiere riguardanti la documentazione presentata;
- nel caso di cessione del contratto da parte dell'Affidatario;
- in caso di mancato rispetto Codice Etico e di comportamento del CTM S.p.A. e del D. Lgs. 231/01 nonché del Patto di Integrità;
- nel caso in cui l'Affidatario sia causa di ritardi pregiudizievoli, contravenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto ovvero alle norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta;
- nel caso di persistenza di inadempienze contrattuali e/o grave negligenza nell'esecuzione, anche di diversa natura, nonostante la diffida, ripetuta tre volte secondo le procedure previste dalla normativa vigente, all'adempimento corretto delle obbligazioni derivanti dal contratto;
- quando l'Affidatario di fatto abbandoni la prestazione senza giustificato motivo;
- se l'Affidatario si è trovato, al momento dell'affidamento in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016,
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- qualora in capo all’Affidatario nascano controversie e responsabilità civili, penali e/o amministrative, a seguito dell’inosservanza delle norme e dei regolamenti sull’assunzione obbligatoria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli oneri assicurativi ed assistenziali;
- qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.

Per quanto non diversamente disposto si richiama l’applicazione dell’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO

Ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è in facoltà di CTM, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.

Art. 9 - VALUTAZIONE DELL’AFFIDATARIO

CTM S.p.A. opera nel rispetto delle procedure predisposte per la gestione del Sistema Integrato di Qualità: la valutazione del servizio prestato e l’adozione dei provvedimenti conseguenti avverrà secondo le suddette procedure, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali. Pertanto, l’Affidatario, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni contrattuali, sarà valutato secondo tali regole.

CTM si riserva di effettuare tutte le verifiche ed i controlli che riterrà opportuni nell’ambito del proprio sistema integrato di qualità e adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 10 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, CODICE ETICO E PATTO D’INTEGRITA’

L’Affidatario è obbligato a rispettare le previsioni contenute nei seguenti documenti:

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CTM S.p.A. – Parte Generale ai sensi del D.Lgs. 231/01 al link: [Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - Parte Generale - CTM Cagliari S.p.A. \(portaletrasparenza.net\)](#)
- il Codice Etico e di Comportamento al link: [Codice Etico e di Comportamento - CTM Cagliari S.p.A. \(portaletrasparenza.net\)](#)



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



- Patto di integrità

Art. 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’affidatario stesso quanto di CTM e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L’Affidatario dovrà aver attivato la polizza assicurativa professionale/polizza RCT per un massimale pari a € 1.000.000 (un milione di euro) per sinistro, a garanzia dei danni provocati nell’esecuzione dell’attività professionale, con specifico riferimento all’attività oggetto della prestazione richiesta. La polizza decorrerà dalla data di inizio della prestazione e avrà termine all’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte dell’Affidatario.

Qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto delle modalità di effettuazione delle prestazioni richieste di cui all’art. 1, degli obblighi di cui agli artt. 2 e 4 e in base a quanto previsto della normativa vigente, CTM si riserva la facoltà di applicare delle penali. Per il mancato rispetto da parte dell’Affidatario di uno qualsiasi degli adempimenti previsti sarà applicata una penale pari ad un importo compreso, a seconda della gravità dell’inadempimento, tra € 200,00 ed € 1.000,00 per ciascuna contestazione. Nel caso in cui l’inadempienza contestata si reiteri, la penale verrà applicata per ciascuna giornata successiva alla notifica della contestazione. L’inadempimento dovrà essere formalmente contestato via pec. Al professionista sarà consentito presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, fatto salvo l’adeguamento immediato alle disposizioni impartite. La penale sarà trattenuta direttamente dal corrispettivo dovuto. Superato l’importo del 10% di penali applicate rispetto all’intero corrispettivo contrattuale, CTM ha la facoltà di revocare l’incarico all’Affidatario inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spesa, per le prestazioni non utilizzate da CTM. Resta inteso che, in tale ipotesi, l’Affidatario è tenuto al risarcimento del danno. L’Ente addebiterà inoltre all’inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dalla assegnazione del servizio in oggetto ad altro professionista sino alla scadenza naturale del contratto.

Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'Affidatario per la sottoscrizione del Contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 **pari al 10 per cento dell'importo contrattuale**. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi e salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi di CTM stessa. La garanzia potrà essere ridotta secondo le percentuali previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti.

Il deposito cauzionale dovrà avere validità temporale pari alla durata naturale del contratto, ovvero 12 mesi ed avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dello scrivente Ufficio, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte di questo Ufficio, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario.

Il deposito cauzionale è interamente svincolato secondo la normativa vigente.

CTM ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali.

Art. 14 - ASPETTI PRIVACY

In relazione alle attività connesse all'esecuzione del contratto, le parti si conformano, ognuna per quanto di propria competenza in qualità di Titolari del trattamento, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (GDPR), del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili ai servizi oggetto del contratto.

Art. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie che non potessero essere definite in via transattiva per accordo bonario, si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Cagliari. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.